

COMUNE DI UTA

Città Metropolitana di Cagliari

Approvato con delibera del Consiglio

Comunale n. 33 del 31/05/2022

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento viene adottato dal Comune di UTA (CA), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997 e disciplina l'applicazione dell'Addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 360 del 28 settembre 1998 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 – Aliquote

Le aliquote dell'Addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stabilite secondo principi di progressività, sulla base dei seguenti scaglioni di reddito:

Aliquota Fascia di reddito

- 0,51% scaglione di reddito fino a €. 15.000,00
- 0,56% scaglione di reddito da €. 15.001,00 fino a €. 28.000,00
- 0,57% scaglione di reddito da €. 28.001,00 fino a €. 50.000,00
- 0,58.% scaglione di reddito oltre €. 50.000,00

Le aliquote sono confermate per gli anni successivi salvo nuova delibera adottata entro il termine previsto dalla normativa.

Art. 3 – Soglie di esenzione

L'Addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista al suddetto art. 2 del presente regolamento, non è dovuta nel caso in cui il reddito imponibile dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non sia superiore alla seguente soglia: €. ZERO.

Nel caso in cui il reddito imponibile dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia superiore alla soglia di esenzione sopra indicata, l'Addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è applicata al reddito imponibile complessivo.

Art. 4 – Soggetti passivi

L'Addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta al Comune di UTA dai contribuenti che risultano avere il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data fissata dalla vigente normativa.

Art. 5 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla normativa e dai regolamenti vigenti.

Art. 6 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2022.